



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 17 luglio 1996

deliberazione n. 20/96

**OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA.
TORRENTI ARNO, RILE E TENORE.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni degli enti interessati hanno concordato sulla necessità di promuovere un Accordo di programma (avviato con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 9999 del 8/3/1996) al fine di predisporre un programma di interventi capace di superare il periodico ripetersi di eventi dannosi;
- gli elementi di conoscenza acquisiti hanno evidenziato che l'entità dei danni riscontrati sul territorio è da porre in relazione anche all'elevata vulnerabilità che si è venuta progressivamente a creare in ragione dell'intenso processo di urbanizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- è stato richiesto da parte degli Enti Locali interessati, in sede di Accordo di Programma, di provvedere a definire vincoli di salvaguardia per le zone soggette ad esondazioni, in relazione alle previsioni di sviluppo contenute nei Piani Regolatori vigenti;



- il quadro dei dissesti conseguenti agli ultimi eventi alluvionali (1993-1994) ha posto con urgenza la necessità di attivare misure finalizzate a:
 - salvaguardare e ripristinare la capacità di invaso e le dimensioni delle aree di espansione naturale delle piene fluviali per la sicurezza delle popolazioni residenti nelle zone a rischio
 - limitare i danni in relazione a futuri eventi meteorologici straordinari;
- con delibera n. 10, del 10 maggio 1995 sono state adottate, con le medesime finalità di cui al punto precedente, misure temporanee di salvaguardia per le aste dei fiumi Po, Tanaro, Belbo, Bormida e Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del canale Gravellone (PV);
- nello specifico le presenti misure vanno a integrare l'ambito territoriale di applicazione di norme di salvaguardia sul bacino idrografico del fiume Po. Esse riguardano le aste dei torrenti Arno, Rile e Tenore ricadenti nel territorio della regione Lombardia dalle zone di spagliamento a significativi punti di esondazione a monte, con finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;
- che il piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile e Tenore è in corso di redazione;

VISTI:

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui *"in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia... (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai tre anni... (omissis).."*;
- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 9 maggio 1996.

DELIBERA CHE:

ARTICOLO 1: sono sottoposte a vincolo di non edificazione, per motivi idraulici e idrogeologici, ai sensi e agli effetti del comma 6-bis dell'art 17. della legge 18 maggio 1989 n. 183, aggiunto con legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, fino alla data di approvazione del piano stralcio di bacino dei torrenti Arno, Rile



e Tenore e comunque per un periodo non superiore ai tre anni a decorrere dell'entrata in vigore del presente provvedimento, le aree relative all'elenco dei comuni e delimitate all'interno del retino nero continuo nella cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati 1) e 2) come parti integranti della presente deliberazione.

I sindaci dei comuni interessati hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, di non emanare atti abilitativi edilizi in contrasto con il presente vincolo di non edificazione e di assumere i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

ARTICOLO 2: sono esclusi dal vincolo, nel rispetto degli strumenti urbanistici e di tutela monumentale e paesistica vigenti:

a) gli interventi di ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati, nel rispetto degli indirizzi approvati con deliberazione n. 1 assunta dal Comitato Istituzionale nella sua seduta del 24 febbraio 1995 e di quanto disposto dal presente provvedimento;

b) gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e cioè a perseguire gli scopi che si intendono raggiungere col provvedimento di piano stralcio di cui all'art. 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n. 22 di conversione del D.L. 24 novembre 1994, n. 646;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, di ristrutturazione senza aumento di superficie coperta e di volume, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;

d) gli interventi di sopraelevazione con aumento di superficie utile non superiore a quella allagabile, purché finalizzati alla riduzione della vulnerabilità attraverso la dismissione dei piani terra, previa verifica strutturale che attesti l'idoneità delle fondazioni;

e) le opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo all'interno delle aree vincolate, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino la capacità d'invaso delle aree stesse. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, approvato dall'Autorità competente, che documenti l'assenza delle suddette interferenze. Per quanto concerne la definizione tipologica e strutturale dei ponti devono essere applicati gli indirizzi di cui al piano stralcio della legge 22/95 e nel rispetto della tutela monumentale definita dalla legge 1089/39;

f) gli interventi già approvati con provvedimento definitivo per i quali sono stati iniziati i lavori antecedentemente all'entrata in vigore della presente deliberazione.

ARTICOLO 3: copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure temporanee di salvaguardia, è pubblicata entro 30 giorni dall'approvazione, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.




ARTICOLO 4: copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1) e 2) relativi all'elenco dei comuni di cui all'art. 1 e della cartografia in scala 1:10.000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del Suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po e la Regione Lombardia. Quest'ultima provvede alla trasmissione della stessa, entro 15 giorni, ai sindaci dei comuni interessati, i quali, a loro volta entro 15 giorni, provvedono a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entrano in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

ARTICOLO 5: i comuni e gli enti interessati possono inoltrare alla Regione Lombardia proposte di modifica alle presenti misure temporanee di salvaguardia e al relativo ambito di applicazione. Ove l'Autorità di bacino del fiume Po ritenesse meritevoli di accoglimento le proposte formulate, e così anche quelle da apportare in seguito alla realizzazione di opere di salvaguardia idraulica, proporrà la relativa delibera al Comitato Istituzionale per le conseguenti determinazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE

(Dott. Antonio Di Pietro)

